Comune di MELILLI (Prov. SIRACUSA)

SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI

AGGIORNAMENTO DELL'ALBO UNICO COMUNALE

IL SINDACO

Visto l'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, che testualmente recita:

"Art. 3

(come modificato con l'art. 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, poi sostituito dall'art. 9, c.3, della legge 30 aprile 1999, n. 120)

.....omissis.....

4. (Comma così modificato dall'art. 9, c. 1, della legge 21.12.2005, n. 270) Entro il 15 gennaio di ciascun anno l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione."

.....omissis.....

RENDE NOTO

- che da oggi, e vi rimarranno per 15 giorni consecutivi, sono depositati, nella segreteria comunale: l'albo degli scrutatori ed i verbali di aggiornamento. Ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione;
- che ogni elettore del comune ha facoltà di proporre ricorso avverso le indebite iscrizioni nonché avverso le denegate iscrizioni;
- che il ricorso eventuale dovrà essere presentato alla Commissione Elettorale di questo Circondario entro 10 giorni dalla scadenza del termine del deposito dei detti atti nella segreteria comunale;
- che il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di avere fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso a mezzo di messo comunale, alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa Commissione Elettorale Circondariale.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, lì 28 GEN. 2021

MUNICIPIO MELILLI

IL SINDACO